



Decisione n. 2/2026

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente, Estensore
Avv. Guido Lombardo	Componente
Avv. Antonio Marinello	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Claudia Piccirilli, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 15 gennaio 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 18 dicembre 2025 dal tesserato sig. Massimo Bugada (matr. n. 9338), nato a Bergamo il 02.04.1972, in qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Fabio La Torre

AVVERSO

la Decisione del Tribunale Federale n. 27/2025 – Procedimento 15/FPI/2025, pubblicata in data 5 dicembre 2025, con la quale il reclamante è stato condannato alla sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di un anno, per avere promosso e avallato un training camp internazionale con la partecipazione delle nazionali di Belgio e Ungheria, in assenza di autorizzazione federale, in violazione degli artt. 1, commi 3 e 6, e 34, comma 2, lett. e) dello Statuto FPI, nonché degli artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 27 ottobre 2025, la Procura Federale della FPI, a seguito di segnalazione del Segretario Generale della Federazione Pugilistica, contestava al sig. Massimo Bugada, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, di avere promosso e sostenuto lo svolgimento di un *training camp* internazionale organizzato dall'ASD Gold Academy di Cesate (MI), con la partecipazione delle Nazionali di Belgio e Ungheria, omettendo di richiedere la preventiva autorizzazione alla FPI.

In particolare, la Procura evidenziava come l'evento, programmato tra il 9 ed il 20 maggio 2025 presso la palestra dell'ASD Gold Academy, era stato pubblicizzato tramite comunicazioni ufficiali del Comitato Regionale Lombardia, recanti il logo FPI con la dicitura "*Lombardia*", così da ingenerare nei destinatari il convincimento che si trattasse di un'attività autorizzata o comunque patrocinata dalla Federazione. Secondo la Procura, tale condotta avrebbe violato gli artt. 1, commi 3 e 6, e 34, comma 2, lett. e), dello Statuto FPI, nonché gli artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia, per avere il Presidente del Comitato Regionale travalicato i propri poteri istituzionali, promuovendo un'attività di carattere internazionale riservata alla competenza esclusiva della FPI.

La Procura contestava, altresì, al sig. Bugada la recidiva ex art. 63, comma 1, n. 2, Reg. Giust., richiamando il precedente procedimento n. 7/2023, definito con decisione del Tribunale Federale del 18 settembre 2023.

All'esito di rituale costituzione delle parti in giudizio, il Tribunale Federale, all'esito del procedimento, ritenute infondate le difese dell'incolpato, rappresentato in giudizio dall'Avv. Carmine Fabio La Torre, emetteva la Decisione n. 27/2025 con la quale condivideva le censure mosse dalla Procura nei confronti del sig. Bugada, rilevando, al riguardo, come le prove dell'addebito trovassero piena conferma nella documentazione acquisita agli atti; lo stesso incolpato, inoltre, non aveva mai contestato la sussistenza materiale dell'evento oggetto di giudizio.

In ragione di ciò, il Tribunale Federale irrogava al medesimo la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di un anno, sul presupposto che la condotta contestata risultasse di elevata gravità sotto il profilo istituzionale, avuto riguardo, in particolare, alla qualifica apicale del soggetto, alla natura strutturata e non episodica dell'iniziativa, alla idoneità della stessa a incidere negativamente sull'immagine e sulla credibilità esterna della Federazione, nonché alla sussistenza della recidiva ex art. 63 del Regolamento di Giustizia.

Avverso tale Decisione ha proposto reclamo il sig. Bugada, deducendo:
(i) l'errata applicazione dell'art. 1 dello Statuto federale, dovendosi invece applicare in via prevalente gli artt. 33 e 34;

(ii) l'insussistenza dell'obbligo di autorizzazione federale per mere sedute di allenamento;

(iii) la sussistenza di un legittimo affidamento;

(iv) l'insussistenza della recidiva e l'eccessività della sanzione.

Il reclamante ha chiesto, per l'effetto, l'annullamento della Decisione impugnata ovvero, in subordine, la sua riforma *in melius*.

All'udienza del 15 gennaio 2026, tenutasi in modalità mista, sono intervenuti: il Procuratore Federale, Dott. Salvatore Alemanno, e il Procuratore Aggiunto, Avv. Giovanni Belcastro; l'Avv. Carmine Fabio La Torre, difensore del reclamante, collegato da remoto tramite la piattaforma Zoom in uso alla Federazione.

Il Collegio, espletate le formalità di rito, ha invitato le parti alla discussione.

La difesa - in assenza di atti e/o memorie scritte depositati dalla Procura - si è riportata integralmente ai motivi di reclamo, insistendo per il loro accoglimento.

La Procura Federale, costituitasi in udienza, senza nulla dedurre in ordine ai motivi del reclamo ed ai rilievi formulati dalla difesa del deferito, si è riportata al provvedimento impugnato, chiedendone la conferma.

Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, questo Collegio ritiene di dover fermamente stigmatizzare e censurare l'assunto difensivo del reclamante, secondo cui la Decisione impugnata sarebbe espressione di "*indirizzi ambigui della politica federale*" e di un uso distorto degli Organi di Giustizia, evocando suggestivamente il brocardo "*princeps legibus solutus*" (pag. 1 del reclamo).

Tale grave affermazione, non censurata dalla Procura Federale, oltre a superare ampiamente il limite della continenza difensiva, appare al Collegio del tutto infondata, nonchè estranea al linguaggio proprio del processo disciplinare, risolvendosi in una allusione apodittica ed inutilmente polemica nei confronti della Federazione Pugilistica, destituita di qualsivoglia contenuto giuridico.

Invero, ad avviso di questa Corte, la motivazione del Tribunale Federale, lungi dall'essere espressione di indirizzi politici o valutazioni extra-giuridiche, si fonda su un'analisi puntuale delle fonti normative applicabili, statutarie e regolamentari, nonché su una ricostruzione fattuale coerente e mai contestata.



Ne consegue che il richiamo a presunti condizionamenti politici e a categorie di tipo meta-giuridico non solo è inconferente, ma si appalesa come un tentativo di spostare il piano del confronto dal terreno del diritto positivo a quello della critica meramente assertiva, che non può trovare ingresso in questa sede.

Tanto premesso, il gravame non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Con il primo motivo, la difesa del sig. Bugada sostiene che lo Statuto della FPI, in quanto atto privatistico, avrebbe dovuto essere interpretato secondo i criteri dell'ermeneutica contrattuale e non normativa, e che una lettura sistematica degli artt. 1, 33 e 34 attribuirebbe ai Comitati Regionali autonomia nello sviluppo tecnico-sportivo territoriale, rendendo legittima l'iniziativa di allenamento. In particolare, il reclamante asserisce che *"la FPI [ha] natura di associazione di diritto privato senza fini di lucro, assoggettata alle disposizioni del codice civile ed alle disposizioni di attuazione del medesimo"* (pag. 2 del reclamo) e che, per l'effetto, lo Statuto federale, interpretato nel suo complesso, riconoscerebbe ai Comitati Regionali competenze in materia di promozione sportiva territoriale tali da ricomprendere anche l'evento oggetto di contestazione.

Da ciò, il reclamante, senza motivare quali differenze porterebbe, nel caso di specie, la diversa applicazione dei *"criteri (...) di ermeneutica contrattuale come previsti dagli artt. 1362 e seg. c.c."* rispetto al citato art. 12 Preleggi (pag. 2, cit. reclamo), fa discendere l'erroneità dell'iter argomentativo tracciato dal Tribunale Federale, che avrebbe indebitamente esteso l'ambito applicativo dell'art. 1 dello Statuto, comprimendo l'autonomia delle strutture periferiche e qualificando come *"internazionale"* un'attività meramente tecnico-formativa.

Il motivo non è fondato e merita integrale rigetto.

Il Tribunale Federale ha correttamente rilevato, in via preliminare, come i fatti materiali non siano mai stati contestati dall'incolpato, né dal suo difensore, risultando pacifica la sussistenza dell'evento oggetto di giudizio, come peraltro confermato dalla documentazione acquisita agli atti.

Ne consegue che la questione devoluta alla cognizione di questo Collegio non attiene alla ricostruzione fattuale, bensì esclusivamente alla corretta interpretazione delle disposizioni statutarie.

Sotto tale profilo, la Corte condivide integralmente l'impostazione seguita dal Tribunale, che ha correttamente qualificato l'art. 1, commi 3 e 6, dello Statuto della FPI come norma di carattere primario dell'ordinamento federale, idonea a cristallizzare il principio di unitarietà e indivisibilità del movimento pugilistico italiano, attribuendo in via esclusiva alla FPI la rappresentanza nei confronti delle Federazioni internazionali.

Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, la asserita natura associativa e privatistica della FPI non comporta che lo Statuto federale debba essere interpretato come un comune contratto di diritto civile, posto che esso costituisce, infatti, la fonte primaria dell'ordinamento sportivo di settore ed è destinato a regolare rapporti organizzativi e istituzionali che trascendono la sfera meramente negoziale per sfociare in un più ampio (e differente) contesto pubblico (sulla corretta nozione di ente pubblico, cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3043/2016, *"l'ordinamento si è ormai orientato verso una nozione "funzionale" e "cangiante" di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica"*).

Ne consegue che il richiamo, operato dal primo Giudice, ai criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle Preleggi risulta non solo legittimo, ma pienamente coerente con la funzione sistemica dello Statuto quale atto normativo interno di un ordinamento settoriale dotato di autonomia e specialità.



Tale impostazione trova, peraltro, autorevole conferma nel Parere n. 3/2020 reso dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nel quale si afferma che: «I Principi Fondamentali degli statuti federali assumono la natura di norme di ordine pubblico del sistema sportivo ed hanno la funzione di conformare gli atti regolamentari delle Federazioni Sportive», precisandosi altresì che «le Federazioni Sportive Nazionali non possono adottare regole interne volte a modificare il perimetro applicativo dei principi fondamentali espressi dal CONI».

Da tali affermazioni discende che lo Statuto federale non può essere genericamente degradato a mero atto privatistico di autonomia negoziale, ma costituisce fonte normativa primaria dell'ordinamento sportivo, sottratta alla disponibilità degli Organi federali e, a maggior ragione, delle articolazioni territoriali, che, pertanto, ben può sottostare ai criteri ermeneutici di cui al citato art. 12 delle Preleggi. In ogni caso, anche a voler seguire l'impostazione difensiva e quindi applicare i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la conclusione non muterebbe comunque, posto che - ferma la assenza di differenti elementi qualificanti il processo interpretativo presenti nei predetti articoli - la lettura complessiva e coordinata delle disposizioni statutarie deve sempre portare a valorizzare il significato delle singole norme in rapporto al complessivo assetto organizzativo della Federazione ed al raggiungimento del suo fine istituzionale, esattamente come colto dal Giudice di prime cure.

In tale prospettiva, l'art. 1 individua chiaramente nella FPI l'unico soggetto legittimato a rappresentare l'attività pugilistica nei confronti delle Federazioni internazionali, mentre gli artt. 33 e 34 disciplinano le funzioni delle strutture periferiche esclusivamente in chiave territoriale e strumentale, attribuendo ai Comitati Regionali competenze di promozione, sviluppo e organizzazione dell'attività sportiva nel rispettivo ambito, ma senza alcuna estensione alla dimensione sovraregionale o internazionale.

In particolare, l'art. 34, nel prevedere che i Presidenti dei Comitati Regionali «rappresentano la FPI nel territorio di competenza» e «svolgono funzioni analoghe a quelle del Presidente federale in quanto compatibili», introduce espressamente un duplice limite: da un lato, un limite territoriale, circoscritto all'ambito regionale; dall'altro, un limite funzionale, rappresentato dal requisito di compatibilità sistemica con le attribuzioni riservate agli organi centrali.

La clausola «in quanto compatibili» non può essere interpretata in senso espansivo, come se attribuisse ai Presidenti regionali una competenza *concorrente* rispetto a quella del Presidente federale, ma deve essere letta quale clausola di chiusura limitativa del sistema, idonea ad escludere ogni sovrapposizione con le funzioni che, per loro natura, implicano una specifica rappresentanza unitaria della Federazione verso l'esterno.

Tale interpretazione è ulteriormente confermata dal comma 2 del medesimo articolo, che elenca in modo puntuale e tassativo le funzioni attribuite ai Presidenti dei Comitati Regionali, tutte riferite ad attività di gestione interna, amministrazione territoriale e organizzazione dell'attività sportiva locale, senza alcun riferimento a competenze in materia di relazioni con federazioni estere o di promozione di eventi di rilevanza internazionale.

Significativo è, in particolare, che la lettera e) del comma 2 attribuisca ai Presidenti regionali esclusivamente il potere di «concedere le autorizzazioni per le riunioni di pugilato programmate nel proprio territorio», confermando, ove ancora necessario, che anche il potere autorizzatorio è limitato a eventi interni e territoriali, e non può estendersi a iniziative che coinvolgano rappresentative nazionali estere o che incidano sulla sfera della rappresentanza internazionale della Federazione.

Risulta priva di fondamento, pertanto, la tesi secondo cui l'allenamento *de quo* rientrerebbe nell'autonomia privatistica delle associazioni affiliate. L'attività di *training* internazionale tra federazioni non può essere degradata a mera iniziativa tecnico-formativa territoriale, trattandosi di



attività istituzionalmente rilevante, idonea a produrre effetti esterni sull'immagine, sulla credibilità e sulla posizione internazionale della FPI.

Del tutto inconferente, inoltre, è il richiamo alla circostanza che l'iniziativa sarebbe stata "avallata" dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e non dal solo Presidente, trattandosi di distinzione priva di elementi scriminanti per l'incolpato, nonché sprovvista di rilevanza giuridica sotto il profilo disciplinare. Invero, ciò che rileva non è la forma collegiale o monocratica dell'organo che ha preso atto dell'iniziativa, bensì il fatto che l'attività è stata promossa e sostenuta nell'ambito delle strutture federali territoriali, in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione della FPI, in violazione delle competenze statutarie.

Parimenti infondata è la deduzione difensiva relativa alla pretesa assenza di oneri economici a carico del Comitato Regionale, atteso che dagli atti risulta, al contrario, un assunto impegno finanziario diretto dello stesso Comitato (contributo al sostentamento delle spese di trasporto) a sostegno dell'iniziativa; in ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, la responsabilità disciplinare non è subordinata all'esistenza o meno di un impegno di spesa, ma discende dalla lesione dell'assetto delle competenze istituzionali e dalla proiezione esterna dell'attività federale in ambito internazionale, che prescinde dal profilo patrimoniale.

Ne consegue che la qualificazione difensiva dell'evento come "mera attività di allenamento territoriale" non è idonea a scalfire la ricostruzione operata dal Tribunale Federale, il quale ha correttamente individuato nella fattispecie una iniziativa di rilevanza internazionale sottratta alla disponibilità degli organi periferici e riservata alla competenza esclusiva della FPI.

Deve, inoltre, essere espressamente censurata, in quanto inammissibile, la produzione, da parte del reclamante, della comunicazione e-mail del 16 dicembre 2025 a firma del tecnico della nazionale ungherese, allegata per la prima volta in sede di reclamo.

Trattasi di documento formato successivamente alla decisione impugnata, ad iniziativa unilaterale di soggetto terzo estraneo al procedimento, e non prodotto nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale, con conseguente sua inammissibilità in questa fase processuale, in violazione dei principi di concentrazione e preclusione che regolano il giudizio sportivo di impugnazione.

A nulla vale, al riguardo, il richiamo operato dalla difesa alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8202/2005, la quale, lungi dal legittimare una generalizzata possibilità di produzione documentale in appello, afferma invece il principio opposto, consentendo l'introduzione di nuovi documenti solo in presenza di rigorosi presupposti – quali la sopravvenienza non imputabile alla parte o la necessità determinata dallo sviluppo della vicenda processuale – del tutto insussistenti nel caso di specie. Ne consegue che la pronuncia invocata risulta erroneamente interpretata e comunque inconferente, non potendo in alcun modo giustificare la produzione tardiva di un documento privato, postumo e unilateralmente formato.

Quanto alla Circolare Quadro n. 58/2026, anch'essa richiamata dal reclamante a sostegno delle proprie tesi difensive, la stessa deve essere ritenuta radicalmente irrilevante ai fini del decidere non potendo in alcun modo incidere sull'interpretazione delle disposizioni statutarie né legittimare retroattivamente la condotta posta in essere dal reclamante. La suddetta circolare, per sua natura, costituisce atto di indirizzo amministrativo interno, privo di valore normativo primario e comunque inidoneo a derogare o modificare la ripartizione delle competenze stabilita dallo Statuto federale, che resta fonte sovraordinata e inderogabile dell'ordinamento sportivo di settore.

Il primo motivo di reclamo deve pertanto essere rigettato, essendo la Decisione del Tribunale Federale immune da censure e conforme ai principi che regolano l'ordinamento sportivo federale.



Con il secondo motivo, la difesa del sig. Bugada si duole della violazione del principio del legittimo affidamento, non considerato dal Tribunale, richiamando presunte prassi pregresse e l'assenza di un espresso diniego da parte della Federazione. Sul punto, il reclamante assume di aver confidato nel silenzio della Federazione ed in precedenti comportamenti tolleranti.

La censura deve ritenersi anch'essa infondata, in quanto poggia su un evidente fraintendimento dei presupposti giuridici della figura.

Correttamente il Tribunale Federale ha ritenuto improprio il richiamo, anche solo implicito, allo strumento del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della Legge n. 241/1990, il cui ambito applicativo è ontologicamente estraneo al caso di specie. Tale istituto presuppone infatti l'esistenza di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, l'obbligo giuridico dell'Amministrazione di provvedere e la decorrenza di un termine legale, elementi tutti radicalmente assenti nella fattispecie in esame, non risultando mai presentata alcuna formale istanza autorizzatoria alla FPI, né essendo configurabile un obbligo della stessa di pronunciarsi su iniziative unilateralmente intraprese da organi periferici in violazione delle competenze statutarie.

Parimenti infondata è la tesi difensiva che *ricostruisce* il principio del legittimo affidamento in modo improprio, mediante la sovrapposizione di categorie proprie del diritto amministrativo generale ad un contesto disciplinare sportivo ove tale figura può operare solo in presenza di atti federali espressi, legittimi e univoci, idonei a ingenerare nel tesserato una ragionevole aspettativa giuridicamente tutelabile.

Come chiarito dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, «l'affidamento, per essere tutelabile, deve fondarsi su atti o comportamenti dell'autorità competente che siano univoci, legittimi e stabili» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, Decisione n. 70/2025). Ne discende che non può essere riconosciuta alcuna tutela a situazioni soggettive fondate su meri silenzi, su prassi informali o su comportamenti *contra legem*, privi dei requisiti di certezza, legittimità e stabilità richiesti dalla giurisprudenza sportiva.

Nel caso di specie, manca in radice il primo e fondamentale presupposto: l'esistenza di un provvedimento favorevole o comunque di un comportamento federale idoneo a fondare una situazione giuridica di vantaggio.

Il Collegio rileva, al riguardo, come il reclamante non abbia mai ricevuto alcuna autorizzazione, né scritta né tacita, né può invocare, a tal fine, la semplice inerzia della Federazione rispetto a iniziative poste in essere unilateralmente e al di fuori del perimetro delle competenze regionali.

Ne consegue che l'intero impianto difensivo del secondo motivo poggia su una costruzione teorica astratta e non pertinente, fondata su presupposti fattuali inesistenti e su categorie giuridiche non applicabili al procedimento disciplinare sportivo. Correttamente, pertanto, il Tribunale Federale ha escluso la configurabilità di qualsivoglia situazione giuridica soggettiva protetta e ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della violazione, non potendo l'interessato invocare la buona fede per giustificare una condotta posta in essere in aperta violazione delle competenze statutarie.

Anche il secondo motivo di reclamo deve, dunque, essere rigettato.

Con il terzo motivo, il reclamante contesta l'eccessività della sanzione irrogata dal Tribunale Federale, rilevando, in particolare, che la Procura Federale aveva concluso per una sospensione di sei mesi e che il primo Giudice avrebbe immotivatamente discostato la propria decisione dalle richieste dell'organo requirente.

Il motivo è infondato.



Va preliminarmente ribadito che, nell'ordinamento sportivo, il Tribunale Federale non è vincolato alle conclusioni della Procura Federale, essendo titolare di un autonomo potere valutativo in ordine alla qualificazione dei fatti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nei limiti edittali previsti dalle norme federali.

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente esercitato tale potere, dando conto – in modo puntuale e non meramente assertivo – delle ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle richieste della Procura, valorizzando una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi.

In particolare, questa Corte condivide la valutazione del primo Giudice circa:

- la qualifica apicale del soggetto incolpato, Presidente di un Comitato Regionale, cui è richiesta una particolare diligenza e un grado rafforzato di lealtà istituzionale;
- la natura non episodica ma strutturata della condotta, che si è estrinsecata in una pluralità di atti (discussione in Consiglio Regionale, pubblicizzazione ufficiale dell'iniziativa, coinvolgimento di atleti, utilizzo del logo federale);
- la sua idoneità ad incidere sull'immagine esterna della Federazione, determinando un oggettivo *vulnus* alla credibilità dell'ente nei rapporti con federazioni estere e con i propri tesserati;
- la sussistenza della recidiva, che impone un trattamento sanzionatorio più severo ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2, del Regolamento di Giustizia.

Tali elementi, considerati nel loro complesso e non atomisticamente, giustificano pienamente l'irrogazione di una sanzione superiore a quella richiesta dalla Procura Federale, senza che ciò integri alcuna violazione del principio di proporzionalità.

La funzione della sanzione disciplinare, infatti, non è meramente afflittiva, ma anche preventiva e sistemica, dovendo assicurare la tutela dell'ordinamento federale, la salvaguardia delle competenze istituzionali e il rispetto dei principi di gerarchia organizzativa.

Ne consegue che la sanzione di un anno di sospensione irrogata dal Tribunale Federale deve ritenersi non manifestamente eccessiva, ma coerente con i criteri di gradualità, adeguatezza e proporzionalità che governano l'esercizio del potere disciplinare nell'ordinamento sportivo.

Con specifico riferimento alle censure difensive in tema di recidiva la Corte ritiene che le stesse non meritino accoglimento.

In primo luogo, deve rilevarsi come l'eccezione di asserita "*mananza di prova*" della precedente condanna risulti pienamente smentita dagli atti ufficiali federali. Neppure è conforme al vero l'assunto difensivo secondo cui il Collegio di primo grado non avrebbe provveduto all'acquisizione della documentazione relativa alla recidiva. Dagli atti ufficiali federali e, in particolare, dall'estratto del sistema informatico "*Sanzioni disciplinari persone*", proveniente dall'Area Riservata della FPI, risulta infatti che il reclamante è stato già destinatario di plurimi procedimenti disciplinari, in larga parte definiti mediante patteggiamento, ad eccezione della Decisione del Tribunale Federale del 18 settembre 2023 (proc. n. 7/2023), recante irrogazione di sanzione per "*aver autorizzato incontro vietato*". Tale Decisione, peraltro, è stata regolarmente acquisita d'ufficio dal Collegio di primo grado ed è presente nel fascicolo telematico, risultando pertanto pienamente conoscibile dal reclamante e utilizzabile ai fini della valutazione della recidiva.

Ne consegue che l'eccezione circa la pretesa omissione istruttoria è anch'essa priva di fondamento, essendo la recidiva desumibile da atti ufficiali dell'ordinamento federale ritualmente acquisiti e non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria su fatti già accertati e definitivamente definiti.



Parimenti infondata è, da ultimo, la contestazione relativa alla lesione del diritto di difesa, atteso che il reclamante era perfettamente a conoscenza del proprio precedente disciplinare, avendo egli stesso dato esecuzione alla relativa sanzione e non avendo mai impugnato il provvedimento richiamato. In conclusione, la Decisione gravata deve essere confermata con conseguente integrale rigetto del reclamo.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Massimo Bugada avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 27/2025, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione impugnata e la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di un anno.

Dispone che il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia resti definitivamente acquisito.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, 15 gennaio 2026.

Avv. Paola Potenza – Presidente, Estensore

Firmato digitalmente da: Paola
Potenza

Data: 26/01/2026 14:07:33

Avv. Guido Lombardi


Avv. Antonio Marinello